Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 13 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 novembre 1935-XIV, n. 2079.

Concessione di una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che approva il regolamento per le indennità eventuali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di istituire a favore degli ufficiali (superiori ed inferiori), sottufficiali e militari di truppa una speciale indennità giornaliera, a titolo di rimborso di spesa per logorio vestiario e per viveri di conforto al campo, durante il periodo delle esercitazioni e manovre svoltesi nell'agosto 1935-XIII;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per il periodo delle esercitazioni continuative e grandi manovre che — con carattere di speciale intensità — hanno avuto luogo nel Regno nel mese di agosto 1935-XIII, è istituita una speciale indennità giornaliera a titolo di rimborso di spesa per logorio vestiario e per viveri di conforto al campo, da corrispondersi nella misura appresso indicata, a favore dei soli partecipanti con le truppe alle esercitazioni o manovre suindicate:

Gradi	Indennità giornaliera
Ufficiali superiori	L. 15 —
Ufficiali inferiori	» 10 —
Marescialli	» 5 —
Sergenti maggiori e sergenti	» 3 —
Caporali maggiori e caporali	» 1 —
Soldati	» 0,50

Art. 2. — L'indennità giornaliera, sancita dal precedente art. 1, è corrisposta, per un periodo massimo non superiore a giorni dieci, in aggiunta all'indennità di marcia dovuta a senso delle disposizioni vigenti, per il solo periodo delle esercitazioni e manovre di cui sopra ed è perciò sospesa in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di cui al precedente articolo si siano allontanati dalla zona in cui tali manovre od esercitazioni si sono svolte.

Art. 3. — Il presente decreto ha vigore dal giorno dell'inizio delle esercitazioni e manovre di cui al precedente art. 1, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. **2080**.
Riordinamento dei servizi meteorologici della Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento per l'amministrazione della Libia di cui al R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012;
Visto il R. decreto 17 giugno 1929-VII, n. 1110, sul riordinamento dei servizi meteorologici in Tripolitania ed in Cirenaica;
Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934-XII, n. 1894, che istituisce il Comando di aeronautica della Libia;
Ritenuto necessario dare al servizio meteorologico della Libia una organizzazione meglio rispondente ai bisogni dei servizi climatico-agricoli e di quelli inerenti alla protezione del volo;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il servizio meteorologico in Libia è disimpegnato da una « Centrale per l'assistenza del volo » e da un « Ufficio meteorologico ».

Le attribuzioni e le funzioni di ciascuno dei due suddetti organi sono regolate dagli articoli seguenti.

Art. 2. — La « Centrale per l'assistenza del volo » funziona analogamente agli organi similari del Regno e dipende direttamente ed esclusivamente dal Comando di aeronautica della Libia.

Ad essa sono attribuiti tutti i servizi di segnalazione e previsione per i bisogni dell'aviazione civile e militare, ai fini precisi della protezione del volo.

Art. 3. — Dalla « Centrale per l'assistenza del volo » dipenderanno tutte quelle stazioni e quegli osservatori che saranno ritenuti necessari al raggiungimento dei fini dell'istituto.

A tali stazioni ed osservatori, che saranno istituiti con provvedimento del Governatore generale su proposta del Comando di aeronautica della Libia, verrà assegnato il personale occorrente, tratto da quello aerologista della Regia aeronautica o di altre Amministrazioni. Il personale appartenente alla « Centrale per l'assistenza del volo », agli osservatori e stazioni dipendenti sarà compreso nel contingente numerico complessivo di cui agli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, e successive modificazioni.

Se il personale in parola ricopre posti di ruolo nell'Amministrazione statale sarà comandato anzichè collocato fuori ruolo, e, se trattasi di militari della Regia aeronautica sarà compreso nella dotazione numerica stabilita dall'art. 6 del R. decreto 12 settembre 1935, n. 2016, che dispone la fusione dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 4. — All'Ufficio meteorologico della Libia, con sede in Tripoli, sono devoluti tutti i compiti di ricerche meteorologiche ordinarie e speciali, di raccolta di dati con le relative deduzioni e la elaborazione annuale del bollettino delle colonie italiane di cui al decreto Ministeriale 13 maggio 1931.

Esso dipende amministrativamente dalla Direzione degli affari economici e della colonizzazione del R. Governo della Libia.

Art. 5. — Alla direzione dell'Ufficio meteorologico della Libia è proposto un dirigente tecnico assunto a contratto secondo le norme vigenti.

L'assegnazione all'Ufficio meteorologico del personale necessario verrà fatto con le stesse modalità e colle clausole limitatrici riportate all'art. 3 del presente decreto.

Le norme già riportate al comma III del detto articolo, riguardanti il personale di ruolo dell'Amministrazione statale ed i militari appartenenti alla Regia aeronautica valgono pure per il personale assegnato all'Ufficio meteorologico.

Art. 6. — Dall'Ufficio meteorologico della Libia dipenderanno le stazioni e gli osservatori che saranno ritenuti necessari al raggiungimento dei fini d'istituto indicati nel precedente art. 4.

Spetta al dirigente dell'Ufficio il controllo e la elaborazione dei dati raccolti nelle varie località della Libia dagli osservatori e dalle stazioni predette.

Gli osservatori e le stazioni indicati nel presente articolo sono istituiti con provvedimento del Governatore generale.

Art. 7. — La « Centrale per l'assistenza del volo » e l'« Ufficio meteorologico della Libia » si scambieranno, per consultazione e per studio, tutti i dati di osservazione della propria rete meteorologica e le pubblicazioni rispettive, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio.

Art. 8. — Presso le stazioni e gli osservatori della Libia dipendenti, ai sensi dell'art. 6, dall'Ufficio meteorologico, prestano servizio, in qualità di osservatori, impiegati a contratto designati dal Governatore generale o, in loro mancanza, militari del Regio corpo di truppe coloniali della Libia, messi a disposizione dai rispettivi comandi su richiesta del Governatore generale, purchè compresi nel contingente numerico complessivo del personale addetto ai servizi tecnici e speciali in Colonia, di cui ai citati articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, e successive modificazioni. Nel caso di assegnazione presso le stazioni e gli osservatori della Libia di militari del Regio corpo truppe coloniali della Libia in luogo di impiegati a contratto, i militari medesimi, oltrechè gravare sul contingente numerico complessivo del personale addetto ai servizi tecnici e speciali in Colonia, seguiteranno ad essere compresi nei ruoli organici del Regio corpo truppe coloniali della Libia.

Gli osservatori, prima di assumere servizio, seguono un corso d'istruzione secondo le modalità che vengono stabilite dal dirigente dell'Ufficio.

Art. 9. — Le spese per il funzionamento della « Centrale per l'assistenza del volo » graveranno su apposito articolo da inscriversi nella rubrica del bilancio della Libia per le spese relative ai distaccamenti coloniali della Regia aeronautica, e quelle relative al funzionamento dell'Ufficio meteorologico graveranno sull'apposito articolo già iscritto nel bilancio della Libia per le spese del servizio meteorologico.

Per le necessarie dotazioni o integrazioni di tali articoli provvederà il Governatore generale, con suo decreto, mediante trasporto di fondi da altri articoli di bilancio.

Art. 10. — È abrogato il R. decreto 17 giugno 1929, n. 1110, ed ogni altra contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935-XIV, n. **2081**.
Aggiornamento della legislazione relativa all'istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 maggio 1918, n. 1852;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e sue successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3164, e le successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 21 maggio 1924-II, n. 1206, e le successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 19 gennaio 1932-X, n. 1735;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche ed aggiornamenti alla legislazione relativa all'istruzione artistica ed alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il governo degli istituti Regi di istruzione artistica spetta al Ministro per l'educazione nazionale.

Tutti gli altri istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l'istruzione artistica sono sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 2. — Nessuno può istituire scuole d'istruzione artistica senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Gli istituti, mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti morali, possono essere pareggiati ai Regi, o dichiarati sede di esami con effetti legali.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le condizioni e le norme relative.

Art. 3. — A capo di ogni istituto Regio di istruzione artistica è un presidente, nominato dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il presidente provvede all'amministrazione ed al funzionamento didattico e disciplinare dell'istituto in conformità della legge e degli ordini impartiti dal Ministro ed è personalmente responsabile di fronte al Ministro. Dura in carica due anni e può essere confermato.

Alle sue dipendenze è posto un direttore che cura in particolare l'andamento didattico e disciplinare dell'istituto, e deve seguire in ogni campo le direttive del presidente. Negli istituti per i quali non esista il posto di ruolo di direttore, uno dei professori è nominato a tale ufficio dal Ministro per un periodo di due anni e può essere confermato.

Nell'esercizio delle funzioni didattiche il presidente è assistito dal Consiglio dei professori, costituito dal direttore, dai professori di ruolo, incaricati e supplenti e presieduto da lui o, in sua vece, dal direttore.

Sono abrogate tutte le disposizioni che istituiscono Consigli di amministrazione, ed altri corpi analoghi presso i Regi istituti d'istruzione artistica, fatta eccezione per quelle riguardanti il Regio conservatorio di S. Cecilia e la Regia accademia d'arte drammatica in Roma.

Nessuna spesa può essere disposta dai presidenti senza la preventiva autorizzazione del Ministro, ancorchè si tratti di spese comprese nel bilancio preventivo compilato a norma dell'art. 45 del Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123. Il Ministro può, con suo decreto, concedere tale autorizzazione genericamente per determinate categorie di spese e limitatamente ad un determinato ammontare, per la durata di ciascun esercizio finanziario.

I conti consuntivi dei Regi istituti d'istruzione artistica devono essere presentati entro il 30 settembre al Ministro per l'educazione nazionale, che li invia, per il tramite della Ragioneria centrale, alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.

Il Ministro per le finanze può disporre ispezioni agli istituti Regi di istruzione artistica nei riguardi della gestione finanziaria.

Art. 4. — Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti è composto di quindici membri, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale. Ne fa parte di diritto il Direttore generale delle antichità e belle arti, con voto consultivo.

È presieduto dal Ministro e, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato.

Il Ministro nomina un vice-presidente fra i consiglieri.

I membri del Consiglio e della Consulta di cui al seguente comma durano in carica tre anni e possono essere confermati. Coloro che vengono nominati nel corso del triennio, decadono dalla carica, insieme con gli altri membri, allo scadere del triennio.

La Consulta per la tutela delle bellezze naturali è composta di sei membri nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale ed è presieduta dal Ministro o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato.

Si applicano al Consiglio superiore delle antichità e belle arti ed alla Consulta per la tutela delle bellezze naturali le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, relativo al Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Gli attuali componenti del Consiglio e della Consulta decadono dalle loro funzioni dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni che fanno obbligo di udire il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, della Consulta per la tutela delle bellezze naturali o di Commissioni in genere, o di uniformarsi al parere medesimo.

Art. 5. — I posti di direttore o di professore dei Regi istituti di istruzione artistica sono conferiti, in seguito a pubblico concorso, per titoli, ovvero per titoli ed esami.

Il Ministro può stabilire, in quest'ultimo caso, che siano chiamati a sostenere gli esami soltanto i concorrenti che abbiano raggiunto una determinata votazione nella valutazione dei titoli.

Le Commissioni giudicatrici, composte di tre membri, nominati dal Ministro, propongono in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichino idonei a coprire il posto messo a concorso.

Il Ministro approva gli atti della Commissione quando li ritenga conformi alla legge e alle esigenze dell'istruzione artistica; li annulla in caso contrario. La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Il posto messo a concorso è assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinuncia, al secondo e quindi al terzo. È in facoltà del Ministro di nominare entro un biennio dall'approvazione degli atti del concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado e della stessa materia o di materia affine i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore e professore dei Regi istituti d'istruzione artistica a persone che per opere compiute o per insegnamenti dati siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte.

Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato.

Art. 6. — Il Ministro può trasferire il personale dei Regi istituti d'istruzione artistica e disporne il passaggio ad altri insegnamenti o ad istituti di diverso tipo a suo insindacabile giudizio.

I trasferimenti ed i passaggi che comportino assegnazione ad una carriera più favorevole possono essere disposti soltanto quando, a giudizio insindacabile del Ministro, si verifichi la condizione di cui al penultimo comma del precedente art. 5.

È consentito al personale di manifestare i propri desideri nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro con sua ordinanza.

Contro i provvedimenti suddetti non è ammesso ricorso.

Art. 7. — Nei Regi istituti d'istruzione artistica gli incarichi d'insegnamento di qualsiasi specie e le supplenze, sono conferite dal Ministro.

Il Ministro può delegare in tutto o in parte queste sue facoltà ai presidenti degli istituti.

I professori di ruolo non possono, salvo casi eccezionali, avere incarichi o supplenze. Gli incaricati non possono avere incarichi per oltre 24 ore settimanali.

Art. 8. — In materia disciplinare, si applicano al personale dei Regi istituti d'istruzione artistica le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni, ma per tale personale è costituita una speciale Commissione di disciplina composta di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro e assistita, con funzioni di segretario, da un funzionario dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, di gruppo *A* e di grado non inferiore al 9°.

I membri della Commissione durano in carica un anno e possono essere confermati. Il Ministro nomina fra essi un presidente.

Art. 9. — Agli alunni dei Regi istituti d'istruzione artistica sono applicabili, in materia disciplinare, le disposizioni stabilite per gli alunni dei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale col R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653, e successive modificazioni. Le comunicazioni di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, sono fatte dalle Autorità scolastiche direttamente al Ministro.

Art. 10. — Le Commissioni per gli esami di maturità artistica sono composte di cinque membri nominati dal Ministro.

Presso le scuole e gli istituti d'arte possono essere sostenuti esami d'idoneità per ammissioni alle classi superiori alla prima. Agli esami di licenza presso gli stessi istituti sono ammessi anche coloro che non abbiano frequentato corsi presso scuole Regie.

Art. 11. — Una Commissione, presieduta dal Ministro e composta del direttore generale delle antichità e belle arti e di altri cinque membri nominati dal Ministro, sottoporrà a preventiva revisione i libri da adottarsi come testi negli istituti di istruzione artistica Regi, pareggiati e privati

Il Ministro può, per singole materie, costituire in seno alla Commissione comitati speciali ai quali può anche aggregare persone che non fanno parte della Commissione medesima.

La revisione non importa il pagamento di alcuna tassa da parte del richiedente, ma solo il rimborso delle spese occorrenti.

Art. 12. — I poteri e le funzioni inerenti alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico della Nazione e delle bellezze naturali spettano esclusivamente al Ministro.

Sono in tal senso modificate le disposizioni delle leggi 20 giugno 1909, n. 364; 23 giugno 1912, n. 688; 11 giugno 1922, n. 788, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che attribuiscono taluno dei poteri e delle funzioni suddette ai soprintendenti e ad altri funzionari dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Il Ministro può, con suo decreto, delegare ai soprintendenti e ad altri funzionari dipendenti taluno dei poteri e delle funzioni di cui al comma precedente, ma può in ogni momento sostituirsi ai funzionari delegati.

Sono abrogati l'art. 9 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, nonchè l'art. 34 del R. decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1627, per quanto si riferisce alle Commissioni provinciali per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.

Art. 13. — I soprintendenti, i direttori ed i conservatori onorari dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità non possono disporre alcuna spesa, anche sui fondi loro concessi in anticipazione, senza la preventiva autorizzazione del Ministro.

Il Ministro può, con suo decreto, concedere tale autorizzazione genericamente per determinate categorie di spese e limitatamente ad un determinato ammontare per la durata di ciascun esercizio finanziario.

Art. 14. — Nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, le promozioni al grado di soprintendente di seconda classe sono conferite per merito comparativo, su parere del Consiglio di amministrazione, ai direttori di prima classe e ai direttori appartenenti al ruolo del personale assimilato, di cui al R. decreto 6 gennaio 1924-II, n. 44, che abbiano compiuto nel grado almeno tre anni di effettivo servizio.

In via eccezionale, i professori di archeologia o di storia dell'arte o di materie strettamente affini delle Regie università possono essere temporaneamente incaricati, a titolo gratuito, della direzione di un ufficio dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 15. — È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto o con esse non compatibile.

Art. 16. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 59. — MANCINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 2 dicembre 1935-XIV, rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazioni alle aliquote di tassa di vendita sugli oli minerali e loro residui.

(7465)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 30 novembre 1935-XIV, rimesso alla Ecc.ma Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, concernente agevolezze fiscali a favore delle Scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali.

(7466)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 9 dicembre 1935-XIV ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modifiche alle leggi sulle imposte dirette.

(7467)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che, in data 9 dicembre 1935-XIV, S. E. il Capo del Governo e S. E. il Ministro per le finanze hanno presentato al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato.

(7468)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che, in data 9 dicembre 1935-XIV, S. E. il Capo del Governo e S. E. il Ministro per le finanze hanno trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, relativo alla disciplina del commercio dell'oro.

(7469)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota 6 dicembre 1935-XIV, n. 9158-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268, del 18 novembre 1935-XIV, concernente l'aumento della scorta di riserva degli oli minerali.

(7470)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con foglio 6 dicembre 1935-XIV, n. 9157-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 1935-XIV.

(7471)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota 6 dicembre 1935-XIV, n. 9014-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 ottobre 1935, n. 1790, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1935-XIII, riguardante il censimento della seta tratta.

(7472)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota n. 9372-XVIII, del 9 dicembre 1935-XIV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 1935-XIV, concernente l'assicurazione della marina mercantile di bandiera italiana.

(7473)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, con lettera in data 9 dicembre 1935-XIV, il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1358, concernente l'abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori.

(7474)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, con lettera in data 7 dicembre 1935-XIV il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie.

(7475)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 8 dicembre 1935-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali.

(7476)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 dicembre 1935-XIV - N. 261

S. U. A (Dollaro)	12,42	Olanda (Fiorino)	8,3752
Inghilterra (Sterlina)	61,25	Polonia (Zloty)	232,89
Francia (Franco)	81,90	Spagna (Peseta)	170,12
Svizzera (Franco)	402,90	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,41	Rendita 3,50 % (1906)	68,55
Belgio (Belga)	2,0925	Id. 3,50 % (1902)	64 —
Canadà (Dollaro)	12,28	Id. 3 % lordo	42,625
Cecoslovacchia (Corona)	51,50	Prest. redim. 3,50 % 1934	66,675
Danimarca (Corona)	2,74	Obbl. Venezie 3,50 %	81,175
Germania (Reichsmark)	5 —	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	90,375
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id 5 % Id 1941	90,475
Jugoslavia (Dinaro)	28,13	Id id 4 % Id 15-2-43	79,575
Norvegia (Corona)	3,0021	Id id. 4 % Id 15-12-43	79,90

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.